

ATTO DD 141/A1705B/2021

DEL 16/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

OGGETTO: Regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte: consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza regionale (4 - 11 febbraio 2021).

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 e recepito con deliberazione della Giunta regionale in data 9 novembre 2015 e s.m.i.;

considerato che il citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede, all'art. 47, che per ciascun Programma sia istituito un Comitato di Sorveglianza entro un termine massimo di tre mesi dalla decisione che approva il Programma, con il compito di sorvegliarne l'attuazione;

visto il par. 1 dell'art. 48 dello stesso Regolamento (UE) n. 1303/2013, che prevede che il Comitato di Sorveglianza sia composto da rappresentanti delle autorità competenti, dagli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento, e in particolare:

- le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;
- le parti economiche e sociali;

- i pertinenti organismi rappresentativi della società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione;

visto il combinato disposto degli artt. 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, in cui vengono definite le funzioni e responsabilità del Comitato di Sorveglianza;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un "Codice Europeo di Condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei", in particolare gli artt. 10 e 11 che disciplinano la composizione e le procedure interne dei comitati di sorveglianza;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 30 - 2397 del 9 novembre 2015 con oggetto "Regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte: Istituzione del Comitato di Sorveglianza regionale e nomina dei rappresentanti" con la quale, tra l'altro:

- viene istituito il Comitato di Sorveglianza regionale del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 47-49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e del paragrafo 15.2 del PSR "Composizione prevista del Comitato di sorveglianza";

- ne vengono specificati i compiti, tra cui in particolare l'approvazione della Relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma, l'esame dei criteri di selezione degli interventi finanziati (entro quattro mesi dall'approvazione del Programma) e delle proposte di modifica al PSR;

- ne viene stabilita la composizione, con i relativi nominativi individuati per le Amministrazioni e Organizzazioni rappresentate;

- si precisa che le modalità di funzionamento verranno fissate con apposito regolamento interno e che le funzioni di segreteria sono svolte dalla Direzione Agricoltura - Settore A17.05A "Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile";

visto il Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza, approvato nella seduta plenaria del 26 novembre 2015, e in particolare l'art. 8 "Consultazioni per iscritto", che prevede la possibilità di effettuare consultazioni con l'invio dei documenti per via telematica (posta elettronica);

considerato che in data 4 febbraio 2021 è stata attivata la procedura di consultazione scritta del Comitato in merito alla modifica dei criteri di selezione dell'Operazione 5.1.1 (prevenzione danni da calamità naturali di tipo biotico) del PSR;

viste le osservazioni pervenute dai componenti del Comitato entro la scadenza, fissata all'11 febbraio, e conservate agli atti della Direzione Agricoltura e cibo - Settore A17.05B "Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile";

considerato che il citato art. 8 "Consultazioni per iscritto" del Regolamento interno prevede che:

- l'Autorità di gestione adotti la relativa decisione, opportunamente motivata, una volta decorso il termine per la presentazione delle osservazioni;

- la mancata espressione del proprio parere per iscritto da parte di un membro del Comitato valga come assenso;

- a seguito della conclusione della consultazione scritta, la Segreteria Tecnica informi tutti i membri del Comitato circa l'esito finale;

visto il documento di chiusura della consultazione, Allegato A alla presente determinazione per farne parte

integrante e sostanziale, che riporta le conclusioni dell'Autorità di Gestione;

ritenuto opportuno prendere atto di tale documento di chiusura;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016;

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001
- artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008

DETERMINA

- di prendere atto del documento di chiusura della consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza regionale del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 - 2020 della Regione Piemonte svoltasi dal 4 all'11 febbraio 2021, Allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

IL DIRIGENTE (A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile)
Firmato digitalmente da Mario Ventrella



FEASR



COMITATO DI SORVEGLIANZA REGIONALE DEL
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Documento di chiusura della consultazione scritta
4 - 11 febbraio 2021

(art. 8 del Regolamento interno)

In data 4 febbraio 2021 è stata attivata la procedura di consultazione scritta del Comitato in merito alla modifica dei criteri di selezione dell'Operazione 5.1.1 (prevenzione danni da calamità naturali di tipo biotico), con l'invio dei relativi documenti.

Il termine per la presentazione delle osservazioni su tale argomento era stato fissato all'11 febbraio.

OSSERVAZIONI PERVENUTE

➤ In data 4 febbraio 2021 la **Commissione europea** ha segnalato di non avere osservazioni in merito al documento presentato.

➤ In data 10 febbraio 2021 **Assopiemonte Leader** ha inviato la seguente comunicazione:

In relazione alle variazioni proposte, pur non essendo un'operazione attivata dai GAL Piemontesi, si esprime parere positivo.

➤ In data 8 febbraio 2021 il **Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell'Università di Torino** ha trasmesso le osservazioni di seguito riportate, allegando la tabella dei criteri con le variazioni proposte:

OGGETTO: parere su proposta di modifica dei criteri di selezione dell'operazione 5.1.1 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico"

Esprimo condivisione sui principi generali che informano la proposta di modifica, ossia l'identificazione delle aziende vivaistiche in area infestata e tampone e la superficie aziendale come stima del potenziale produttivo (= numero di piante).

Pongo alla vostra attenzione alcune considerazioni che potrebbero eventualmente portare a modifiche.

- 1) In considerazione della limitata estensione dell'area tampone (2 Km?) e della mobilità delle specie di fitofagi considerate, si potrebbero raggruppare nella medesima categoria di priorità le aziende localizzate in area infestata e area tampone*
- 2) Le aree limitrofe a quelle tampone potrebbero comunque essere considerate a rischio ed essere ammesse a punteggio, seppure minore. Questa localizzazione fuori dall'area infestata e tampone potrebbe essere indicata genericamente come "localizzazione dell'impianto intervento in area di rischio di presenza dell'organismo nocivo media". Tale soluzione permetterebbe di applicare i criteri di selezione (seppure con priorità bassa) ad organismi diversi da quelli già presenti sul territorio regionale e comunque indicati nel Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1 agosto 2019*
- 3) Oltre al criterio dimensionale delle aziende vivaistiche, si potrebbe tenere in considerazione la produzione di piante specificate (per *Anoplophora glabripennis*), come da Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte del 26/03/2020 (allegata), quale elemento che aumenta l'entità del potenziale produttivo a rischio, se questo non rappresenta un eccessivo dettaglio nella definizione dei criteri.*

*Per il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e
Alimentari dell'Università di Torino
Domenico Bosco*

Tipologia	Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile al criterio	Punteggio minimo per accedere al finanziamento
tipologia 2	grado di rischio di diffusione dell'organismo nocivo o dell'infestazione.	localizzazione dell'impianto intervento	localizzazione dell'impianto intervento in area di rischio di presenza dell'organismo nocivo ELEVATA - localizzazione dell'intervento in area infestata o tampone	8-7	6-8
			localizzazione dell'impianto in area di rischio di presenza dell'organismo nocivo MEDIA	5-4	
			localizzazione dell'impianto in area di rischio di presenza dell'organismo nocivo BASSA	2	
			localizzazione dell'impianto in area di rischio di presenza dell'organismo nocivo MOLTO BASSA	4	
			localizzazione dell'impianto in area di rischio di presenza dell'organismo nocivo NON CLASSIFICATA	0	
		tipologia di lotta adottata tipologia di azienda	adesione alla misura 11 o azienda certificata biologica	12	
			adesione alla misura 10-	6	
			aziende iscritte al Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) e autorizzate all'uso del passaporto delle piante	15	
			aziende iscritte SOLO al Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP)	12-10	
			aziende in possesso di un'autorizzazione all'attività vivaistica ai sensi del D.lgs. 214/2005 e s.m.i. non iscritte al RUOP	4-7	
	entità del potenziale agricolo a rischio	sensibilità della specie all'organismo nocivo superficie aziendale (superficie destinata all'attività vivaistica)	Elevata -grande (>1 ha) o con coltivazione di piante specificate nel caso di <i>Anoplophora glabripennis</i>	8-3	
			media (0,5<=1 ha)	4-2	
			bassa piccola (<0,5 ha)	1	

- In data 11 febbraio la **Direzione A16**, in qualità di **Autorità Ambientale**, ha inviato le seguenti osservazioni:

Buongiorno,

l'Autorità Ambientale ha preso visione delle modifiche ai criteri di selezione relativi all'operazione 5.1.1 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico", e condivide le modifiche apportate relative alla localizzazione dell'intervento, alla tipologia di azienda e alla superficie aziendale.

A titolo collaborativo e in prospettiva al futuro ciclo di programmazione, in merito all'operazione 5.2.1 "Ripristino dei terreni agricoli e del potenziale agricolo danneggiati da calamità di tipo biotico", si evidenzia che sarebbe auspicabile un ampliamento di quanto previsto dall'attuale Operazione, includendo tra le colture ammesse al sostegno anche i pioppeti e gli altri arboreti da legno. Queste tipologie, infatti, non costituendo bosco, non sono ammissibili alle attuali misure 8.3 e 8.4, ma sono realizzate in un contesto agricolo di pianura e in gran parte da imprenditori agricoli e subiscono, al pari delle altre colture, danni da cimice asiatica, tarlo asiatico e altri agenti.

Da un punto di vista ambientale, gli Arboreti da legno e pioppeti, in pianura, hanno effetti positivi, specie se costituiti all'interno delle distese di mais, dove spezzano la monocultura e ricreano in qualche modo un mosaico. L'impossibilità di risarcimento dei danni può influire sulle scelte degli imprenditori agricoli, portandoli a optare per l'arboricoltura da frutto (nocciolo - la superficie di questa coltura, in Piemonte sta aumentando con un tasso elevato), o altre colture, che se danneggiate siano risarcibili: tali scelte, tuttavia, determinano impatti negative su diverse componenti ambientali quali acque e biodiversità (effetti su api e farfalle) dovuti al massiccio impiego di prodotti fitosanitari che caratterizza la frutticoltura.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

- Sempre in data 11 febbraio, la **Confederazione Italiana Agricoltori (CIA)** ha formulato le osservazioni che seguono:

Oggetto: Modifica criteri di selezione Mis. 5.1.1

In merito alla proposta dei criteri di selezione della Mis. 5.1.1 si concorda con le modifiche apportate.

Si chiede solo che il punteggio attribuito ad "aziende iscritte al Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) e autorizzate all'uso del passaporto delle piante" venga concesso anche alle aziende iscritte al RUOP che conferiscono il prodotto per la successiva commercializzazione a cooperative autorizzate all'uso del passaporto.

A disposizione per qualsiasi chiarimento porgo cordiali saluti.

**Giovanni Cardone
Direttore Cia Piemonte**

- In data 15 febbraio, **Fedagri Confcooperative** ha inviato le seguenti osservazioni:

Oggetto: PSR 2014/2020 – Misura 5.1.1 – Proposta di modifica criteri di selezione.

In merito alla proposta di modifica dei criteri di selezione della Mis. 5.1.1 si concorda con le modifiche apportate.

Si chiede altresì che il punteggio attribuito ad *“aziende iscritte al Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) e autorizzate all’uso del passaporto delle piante”* venga concesso anche alle aziende iscritte al RUOP che conferiscono il prodotto per la successiva commercializzazione a cooperative autorizzate all’uso del passaporto.

A disposizione per qualsiasi chiarimento porgo cordiali saluti.

Domenico Sorasio

1
Segretario

CONCLUSIONI DELL'AUTORITA' DI GESTIONE

Si riportano di seguito le risposte dell'AdG alle osservazioni pervenute.

➤ Per quanto riguarda l'osservazione formulata dal **DISAFA**, si precisa quanto segue.

1) L'area tampone per *Popillia* è 10 Km, per *Anoplophora* 2 Km; nell'attuale area infestata ricade il maggior numero di aziende vivaistiche che movimentano piante fuori dal Piemonte ed esportano all'estero. Da qui l'importanza di avere a disposizione un maggior punteggio che consenta a tali aziende di essere davanti ad altre aziende ubicate in aree a rischio minore. Attribuire priorità diverse a seconda delle diverse classi di rischio in cui si trovano le aziende è coerente con il primo principio di selezione "grado di rischio di diffusione della malattia" che guida la formazione della graduatoria.

2) Le aree coinvolte dall'emergenza *Popillia* sono quelle in cui ricade il vivaismo professionale della Regione che prevede la movimentazione fuori dal Piemonte e l'esportazione di piante in vaso e/o con pane di terra e quindi con maggior rischio di trasportare larve nel terreno. Pertanto, è importante dare priorità alle aziende di quelle aree. Il vivaismo professionale frutticolo e viticolo, presente in altre aree piemontesi, è meno coinvolto perché le piante sono movimentate a radice nuda. Tali aziende hanno comunque la possibilità di accedere al contributo perché il bando si rivolge a tutte le aziende del Piemonte ed il punteggio minimo di 8 punti è studiato per consentire loro di rientrare nella graduatoria utile.

3) Considerare il numero di piante, in teoria, sarebbe un buon criterio di selezione. Tuttavia, è di difficile praticabilità perché i dati di cui si dispone, presenti sulla banca dati AVIV, non hanno un grado di precisione così elevato da consentire di basare l'attribuzione di un punteggio. La dimensione delle aziende vivaistiche, in termini di ettari destinati all'attività vivaistica, invece, è un dato preciso, presente sull'anagrafe agricola del Piemonte.

➤ In merito ai rilievi dell'**Autorità Ambientale** si segnala che, per l'Operazione 5.2.1 "Ripristino dei terreni agricoli e del potenziale agricolo danneggiati da calamità di tipo biotico" (peraltro non oggetto di consultazione), si condivide quanto espresso in relazione all'opportunità che questa Operazione potrebbe offrire in futuro, in modo particolare per il ripristino del potenziale agricolo danneggiato da *Anoplophora* (tarlo asiatico) o da altri patogeni nel caso di arboreti da legno.

➤ Relativamente a quanto richiesto da **CIA e Fedagri Confcooperative**, si precisa che in fase di compilazione della domanda on line il beneficiario potrà indicare il CUUA della cooperativa alla quale vengono conferite le piante e per le quali la stessa cooperativa produce i passaporti per la commercializzazione; se il sistema informatico verificherà, con esito positivo, che il beneficiario è socio della cooperativa, sarà possibile attribuire il punteggio al beneficiario come "aziende iscritte al Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) e autorizzate all'uso del passaporto delle piante".

Viene quindi mantenuta la versione dei criteri così come presentata in consultazione.

Si considera pertanto chiusa la consultazione scritta.